

ACCORDO

Il giorno 26 luglio 2016, in Firenze

FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche Banca e/o Azienda,

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA e UNISIN,

premesso che

- sul tema della salute e sicurezza sociale delle lavoratrici e dei lavoratori, nei luoghi di lavoro, è stato emanato il D.Lgs. n. 626/1994, sostituito ed ampliato dal D.Lgs. n. 81/2008, con successive modifiche ed integrazioni, per riordinare e coordinare le normative vigenti sulla suddetta materia e garantire l'uniformità di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale, attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- in particolare, l'art. 47 del D. Lgs. N. 81/2008 disciplina il ruolo e la funzione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di seguito anche R.L.S.;
- il menzionato art. 47, al comma 5, prevede che il numero, le modalità di designazione o di elezione del R.L.S., nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
- tra l'A.B.I. e le OO.SS., inoltre, è stato stipulato l'accordo di settore del 04/02/2016, sempre in materia di R.L.S.;
- in ottica di crescente considerazione del ruolo dei R.L.S., gli stessi sono direttamente coinvolti nel processo di ristrutturazione dei nuovi uffici o di uffici già esistenti (come da "Riunione Periodica" del 2 dicembre 2011) e di stesura del Documento di Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue :

Art. 1 (Premesse e allegati)

Le premesse e l'Allegato A ("Circoscrizioni territoriali dei R.L.S. eleggibili") costituiscono parte integrante del presente accordo;

Art. 2 (Numero e Circoscrizioni territoriali dei R.L.S. eleggibili)

I R.L.S. eleggibili sono individuati nel numero di n. 9, complessivamente, secondo la ripartizione prevista nell'Allegato A di cui al presente accordo. Le modalità di elezione degli stessi sono individuate nel regolamento per l'elezione dei R.L.S. di Findomestic Banca S.p.A., allegato al presente accordo sotto la lettera B.

Art. 3 (Durata in carica)

I R.L.S. durano in carica 4 anni e mantengono le loro prerogative sino alla successiva elezione.

Art. 4 (Permessi retribuiti)

Le ore di permesso retribuito spettanti a ciascun R.L.S. e necessarie per lo svolgimento delle relative funzioni, sono pari a 50 per anno solare, per un monte ore totale annuo, per tutti i Rappresentanti, pari a 450 ore. In caso di assunzione o cessazione dell'incarico in corso d'anno, le suddette ore sono assegnate in modo proporzionale ai mesi di copertura effettiva del ruolo.



In ragione della maggior complessità del numero di persone e locali afferenti all'unità produttiva di Firenze, acuita dalle recenti aperture di nuovi spazi immobiliari, le Parti - nel condividere la difficoltà, allo stato attuale, di prevedere l'effettiva necessità in termine di ore annue di permesso retribuito per il R.L.S. della Toscana - convengono la possibilità che gli altri rappresentanti possano cedere a quest'ultimo, a titolo gratuito, una parte delle ore di permesso retribuito dal proprio plafond annuale.

Per quanto sopra, pertanto, si conviene che qualora, in corso d'anno, il R.L.S. della Toscana dovesse verificare che il proprio residuo di ore di permesso retribuito annuo necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, risulti essere inferiore o uguale a 7,5 ore, potrà inviare un messaggio di posta elettronica agli altri Rappresentanti, ed in conoscenza alle funzioni aziendali "Relazioni Sindacali" e "Prevenzione e Protezione", comunicando l'esatto residuo e richiedendo ulteriori ore di permesso retribuito per l'anno solare in corso.

Ciascuno degli altri rappresentanti, in base alle esigenze connesse con lo svolgimento delle funzioni assegnate, potrà decidere di cedere un quantitativo di ore dalla propria disponibilità residua facendolo rientrare nel plafond del R.L.S. della Toscana. In tal caso, la menzionata decisione dovrà essere formalizzata esclusivamente dal singolo R.L.S. cedente con l'invio di un messaggio di posta elettronica ai medesimi destinatari sopra individuati, dichiarando la propria disponibilità a cedere un determinato quantitativo d'ore ed indicandone l'esatto ammontare: quest'ultimo, comunque, non potrà, in nessun caso, essere maggiore del 50% del residuo ore in capo al R.L.S. cedente. L'Azienda, preso atto di quanto formalizzato con i suddetti messaggi di posta elettronica, attiverà BPI Assistenza ai Colleghi affinché provveda ad espletare i relativi adempimenti sull'applicativo GERIPWEB, così da rendere operativa la menzionata cessione di ore.

Le Parti evidenziano che, in caso di eventuali cessioni di quantitativi di ore di permesso retribuito da uno o più R.L.S. in favore di quello della Toscana, quest'ultime non modificheranno in alcun modo il monte ore totale per anno solare previsto per tutti i Rappresentanti e pari a 450 ore. Evidenziano inoltre che la cessione non avrà alcun effetto per l'anno solare successivo a quello della cessione stessa.

Per i cosiddetti "tempi di viaggio", si farà riferimento a quanto indicato nell'accordo di settore del 04/02/2016 e, allo scopo, il R.L.S. utilizzerà il permesso retribuito messo a disposizione dall'azienda e ad oggi identificato, sull'applicativo GERIPWEB, con il codice 026.

Le parti si impegnano ad incontrarsi, entro il 31/12/2016, al fine di stilare un regolamento che definisca il circuito dei viaggi dei RLS.

Le richieste di permesso devono essere presentate, con un preavviso di 24 ore, mediante messaggio di posta elettronica, da inviare alla Direzione aziendale competente, e per conoscenza alla funzione aziendale "Prevenzione e Protezione".

A tali permessi, si aggiungono quelli necessari per frequentare i corsi di formazione specifica e le riunioni periodiche indette dall'Azienda sull'argomento.

Art. 5 (Spazio dedicato sulla Intranet aziendale)

L'Azienda, inoltre, si impegna a promuovere la cultura della sicurezza in Azienda, confermando il mantenimento di uno spazio dedicato alla sicurezza sulla echronet aziendale, anche valorizzando il lavoro di tutte le componenti del Circuito di Prevenzione e Protezione: Lavoratori, Preposti, R.L.S., Responsabile Servizio Prevenzione Protezione, Addetto Prevenzione Protezione, Medico Competente, Datore di Lavoro e Dirigenti Delegati e di chiunque si faccia promotore di istanze a favore della salute e sicurezza dei lavoratori.



Art. 6 (Formazione)

L'Azienda garantisce la formazione specifica, prevista, per i R.L.S., dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011.

Art. 7 (Modifiche)

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente accordo potranno avvenire solo previa intesa con le Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie dello stesso.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad incontrarsi, nuovamente, qualora vengano approvate nuove intese, a livello nazionale, sul tema del presente accordo sindacale.

Art. 8 (Rinvio)

Per ogni altro aspetto qui non disciplinato, relativo alla materia oggetto del presente accordo, si farà riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché all'accordo di settore del 04 febbraio 2016, oltre alle eventuali determinazioni riportate sui verbali delle riunioni periodiche del circuito della sicurezza.

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze, 26 luglio 2016

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.




FABI

FIRST GISL

FISAC CGIL

UILCA

UNISIN



Allegato A (Circoscrizioni territoriali dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eleggibili)

| Circoscrizioni | Numero R.L.S |
|---|--------------|
| Piemonte - Valle D'Aosta – Liguria - Lombardia 1 | n.1 |
| Lombardia 2- Emilia Romagna 1 | n.1 |
| Emilia Romagna 2 - Trentino Alto Adige – Veneto - Friuli Venezia Giulia | n.1 |
| Toscana | n.1 |
| Lazio – Umbria – Marche | n.1 |
| Puglia – Basilicata | n.1 |
| Campania - Abruzzo – Molise- Calabria 1 | n.1 |
| Sicilia – Calabria 2 | n.1 |
| Sardegna | n.1 |
| Totale | n.9 |

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, 26 luglio 2010.

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UILCA

UNISIN

Legenda:

Lombardia 1: le unità produttive poste nelle province di: Varese e Como

Lombardia 2: le unità produttive poste nelle province di: Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi; Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio,

Emilia Romagna 1: le unità produttive poste nelle province di: Parma e Modena

Emilia Romagna 2: le unità produttive poste nelle province di: Bologna, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Calabria 1: le unità produttive poste nelle province di: Catanzaro, Cosenza, Crotone.

Calabria 2: le unità produttive poste nelle province di: Reggio Calabria e Vibo Valentia

Allegato B

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI R.L.S. DI FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Art.1 - Elettori

1.All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in attuazione delle previsioni di cui all'accordo nazionale del 4 febbraio 2016 e del verbale dell'accordo nazionale del 16 marzo 2016 e all'art. 47 D.lgs. 81/2008, avranno diritto a partecipare tutti i dipendenti di Findomestic Banca S.p.A. in servizio – con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato superiore a 9 mesi, di inserimento e di apprendistato in servizio alla fine del mese precedente alla data delle votazioni.

2.Gli elenchi dei nominativi degli elettori, così come identificati al comma 1, saranno forniti, dalla Findomestic Banca S.p.A., al Comitato Elettorale Centrale di cui al successivo articolo 2, suddivisi nell'ambito delle Circostrizioni Territoriali come definite all'allegato A.

Art. 2- Comitato Elettorale Centrale

1. Presso la Direzione Generale di Firenze di Findomestic Banca S.p.A. sarà costituito il Comitato Elettorale Centrale almeno 20 giorni prima della data delle votazioni. Tale Comitato sarà composto da un membro nominato dalla Findomestic Banca S.p.A. e da un membro rispettivamente scelto e indicato, per iscritto, alla Findomestic Banca S.p.A., da ciascuna organizzazione sindacale che abbia costituito almeno una rappresentanza sindacale aziendale o un Organo di Coordinamento.

2. Con gli stessi criteri, di cui al comma che precede, verranno nominati altrettanti componenti del Comitato Elettorale Centrale supplenti.

3. Il Comitato Elettorale Centrale nominerà al proprio interno un Presidente ed un Segretario.

4. Il Comitato Elettorale Centrale provvederà a tutte le operazioni necessarie alle votazioni.

Art. 3 – Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eleggibili e Circostrizioni territoriali

Per il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eleggibili e per le relative Circostrizioni territoriali si rimanda al relativo accordo in vigore tempo per



tempo vigente.

Art.4 – Candidature

1. I candidati saranno, di norma, indicati tramite le rappresentanze sindacali aziendali, tra i dirigenti delle stesse strutture di quella circoscrizione, presentando i propri candidati e specificando, per ogni nominativo, la Circoscrizione Territoriale per la quale viene avanzata la candidatura, fermo restando che ogni lavoratore di Findomestic Banca S.p.A. potrà presentare per iscritto la propria candidatura, attraverso le OO.SS. aziendali.
2. Potranno risultare candidati solo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato purché abbiano superato il periodo di prova un mese prima della data in cui le elezioni saranno indette, con le modalità previste all'art. 5.
3. Le candidature, di cui al comma precedente, dovranno pervenire al Comitato Elettorale Centrale entro la fine del mese che precede il giorno delle elezioni.
4. I componenti del Comitato Elettorale Centrale non potranno presentare la propria candidatura.
5. Scaduto il termine per la presentazione delle liste e delle singole candidature, il Comitato Elettorale Centrale provvederà a redigere l'elenco delle candidature in ordine alfabetico, per ciascuna Circoscrizione Territoriale, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 3.
6. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in carica potranno candidarsi alle elezioni.

Art.5 - Funzioni del Comitato Elettorale Centrale

1. Il Comitato Elettorale Centrale dovrà fissare la data delle elezioni entro la fine del mese che precede il giorno delle votazioni e tale data dovrà, comunque, essere individuata nella seconda metà del mese prescelto e resa nota al personale almeno 15 giorni prima della data prevista tramite comunicazione nella Intranet aziendale.
2. Le votazioni si svolgeranno tramite procedura informatica e saranno a scrutinio segreto.
3. Il Comitato Elettorale Centrale dovrà, quindi:

- a) ricevere le candidature pervenute e verificarne la regolarità e l'ammissibilità e, nel caso, comunicarne all'interessato l'inammissibilità;

A series of seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures vary in style, from cursive to more blocky, and are positioned below the text of the document.

- b) inviare la scheda elettorale all'indirizzo del dipendente, che alla fine del mese che precede la data delle elezioni, risulti essere assente, dal luogo di lavoro, nel giorno delle votazioni, per varie motivazioni (malattia, maternità, ecc.), con facoltà, per lo stesso, di esercitare il diritto di voto per corrispondenza. In tale ipotesi, è data facoltà all'aderente di inviare il proprio voto, direttamente alla Commissione Elettorale Centrale, ma lo stesso dovrà pervenire entro e non oltre il giorno delle elezioni.
- c) provvedere allo scrutinio dei voti ed alla proclamazione degli eletti, redigendo apposito verbale, firmato dal Presidente del Comitato Elettorale Centrale, dal quale risultino i voti validi, il numero delle schede bianche e di quelle nulle;
- d) curare la pubblicazione dei risultati sulla Intranet aziendale, come previsto dall'art. 8 del presente regolamento;
- e) decidere ogni controversia in materia elettorale.

4. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere presentati al Comitato Elettorale Centrale, a pena di decadenza, con atto avente data certa, entro 7 giorni dalla data della loro pubblicazione intervenuta con le modalità di cui al presente articolo comma 3, lettera d) ed il medesimo Comitato deciderà a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, provvedendo successivamente a dare comunicazione dell'esito alla Findomestic Banca S.p.A., che, a sua volta, comunicherà al personale, tramite messaggio sulla Intranet aziendale, il nominativo che sarà proclamato eletto a seguito della decisione assunta.

Art.6-Modalità di voto

1. L'elettore potrà esprimere il proprio voto tramite procedura informatica, disponibile sulla Intranet aziendale, seguendo le istruzioni ricevute dal Comitato Elettorale.

2. Non è ammesso voto per delega e potrà essere indicata una sola preferenza.

Art.7 - Validità delle elezioni

Le elezioni saranno valide qualunque sia la percentuale dei votanti.

Art. 8- Designazione degli eletti – Pubblicazione dei risultati elettorali

1. Risulterà eletto nell'ambito della Circoscrizione Territoriale il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità di preferenze risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

2. Il Comitato Elettorale Centrale provvederà entro e non oltre 7 giorni dal termine dello scrutinio dei voti elettronici a comunicare a tutto il personale tramite la Intranet



